

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
via Pio VII 9 - 10135 TORINO
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07176380017

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASMISSIONE DATI E MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADEGUATIVA DELLA
RETE SATELLITARE DI ARPA PIEMONTE E DEL RELATIVO SEGMENTO
SATELLITARE
ALLEGATO 1**

(CIG 6010879E41)

INDICE

PARTE I

- ART. 1 OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO**
- ART. 2 VALORE DELL'APPALTO**
- ART. 3 TRASMISSIONE DEI DATI**
- ART. 4 MANUTENZIONE CORRETTIVA**
- ART. 5 MANUTENZIONE ADEGUATIVA**
- ART. 6 HELP DESK**
- ART. 7 GESTIONE DEI RIFIUTI**
- ART. 8 GARANZIA**
- ART. 9 VARIANTI IN AUMENTO E/O DIMINUZIONE – REVISIONE PREZZI**
- ART. 10 TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO**
- ART. 11 PENALI**
- ART. 12 CAUZIONE DEFINITIVA**
- ART. 13 RISOLUZIONE E RECESSO**
- ART. 14 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE**
- ART. 15 CESSIONE E/O FUSIONE DI AZIENDA**
- ART. 16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**
- ART. 17 SUBAPPALTO**
- ART. 18 OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI, ASSISTENZIALI IN MATERIA DI
SICUREZZA ED IN MATERIA DI COMUNICAZIONE**
- ART. 19 FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE**

PARTE II

- ART. 20 ELENCO DI BENI**
- ART. 21 SEGMENTO SATELLITARE UTILIZZATO PER ARPA PIEMONTE ED AREA DI
COPERTURA**

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO

L'oggetto dell'appalto consta del servizio di trasmissione dati satellitare, della manutenzione correttiva ed adeguativa della rete satellitare di Arpa Piemonte e del relativo segmento satellitare.

Il servizio avrà una durata di anni 4 a partire dal 01 gennaio 2015.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente capitolato.

ART. 2 – VALORE DELL'APPALTO

L'appalto è a corpo per quanto attiene il canone relativo alla trasmissione dati e manutenzione correttiva ed a misura per quanto attiene gli interventi extra-canone relativi alla manutenzione adeguativa.

Il corrispettivo a corpo, fisso ed invariabile, è determinato applicando al canone quadriennale a base di gara, di Euro 140.000,00 , il ribasso percentuale offerto oltre Iva di legge.

Per gli interventi extra-canone è presuntivamente stimato, in riferimento ai quattro anni di durata contrattuale prevista, un corrispettivo a misura di Euro 35.000,00 oltre Iva di legge.

Tale importo non è vincolante per la stazione appaltante in quanto detti interventi non sono determinabili a priori.

ART. 3 – TRASMISSIONE DATI

Segmento Satellitare di 0,4 Mhz su Satellite Intelsat IS901 in banda KU con una disponibilità del 99,98% con le seguenti velocità minime:

- TX Radar Monte Settepani 200 Kbps
- TX Radar Trasferibile 100 Kbps
- Sede Torino ARPA 100 Kbps

ART. 4 – MANUTENZIONE CORRETTIVA

L'appaltatore ad inizio contratto, dovrà provvedere alla messa a punto dell'intero sistema di trasmissione dati satellitare.

Per attività di manutenzione correttiva si intendono le operazioni di accertamento della presenza di guasti o malfunzionamenti, nell'individuazione delle cause, nel ripristino e verifica finale dell'originale funzionalità ed integrità delle apparecchiature interessate e della rete satellitare nel suo complesso.

Le operazioni di accertamento comprendono anche richieste straordinarie di verifica dei collegamenti satellitari qualora il personale Arpa ne ravvisi la necessità, per evidenti anomalie.

Il numero degli interventi è illimitato.

In caso di accertamento di guasto o malfunzionamento delle apparecchiature da parte del personale Arpa, lo stesso ne dà immediata segnalazione all'Impresa.

In caso di accertamento di guasto o malfunzionamento delle apparecchiature da parte dell'Impresa, la stessa è tenuta a darne immediata comunicazione al responsabile Arpa.

4.1 Manutenzione di primo livello (profondità A):

Identificazione degli apparati difettosi sulla base degli indicatori di stato di sistema, verifica delle corrette condizioni operative, disponibilità di dati di base quali alimentazione, informazioni di interfaccia, ecc. Misure correttive minori, ad esempio pulizia di componenti elettrici, connettori o filtri, ecc. La riparazione/sostituzione fondamentalmente non richiede ulteriori attrezzature di test e di misurazione, oltre ai tool di sistema.

4.2 Manutenzione di secondo livello (profondità B):

Riparazione di componenti ed implementazione di correzioni che richiedono strumenti di misurazione standard e procedure correttive.

4.3 Manutenzione di terzo livello (profondità C)

Riparazione di componenti che richiedono capacità o apparecchiature speciali che vanno oltre la profondità B e costringono alla restituzione dei componenti all'Impresa per la riparazione o correzione. Il servizio è effettuato da personale dell'impresa su richiesta di Arpa.

I tempi di intervento da remoto dovranno essere di 8h lavorative sulla master e di 8h lavorative sulle periferiche (servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 16.10).

Le riparazioni di componenti difettosi e le risoluzioni di problemi software dovranno essere effettuati direttamente presso l'Impresa.

Gli interventi di manutenzione e riparazione in sito dovranno essere effettuati entro **48 ore lavorative** dal momento della richiesta da parte dell'utente.

Qualora la complessità delle riparazioni richieda lo spostamento dell'apparecchiatura presso i centri di riparazione della Ditta o altri centri specializzati, dovrà essere messa a disposizione analoga apparecchiatura fino al completo ripristino di quella originale.

Le riparazioni, le sostituzioni di parti mal funzionanti o dell'interezza della strumentazione, le operazioni di manutenzione, le tarature e tutte le altre attività finalizzate a mantenere la strumentazione funzionante, dovranno essere fornite senza alcun onere aggiuntivo a carico di Arpa Piemonte.

I ritardi nell'esecuzione dell'assistenza tecnica e/o nella risoluzione dei difetti delle apparecchiature daranno luogo all'applicazione delle penali previste al successivo articolo 11.

Arpa Piemonte fornisce assistenza e supporto appropriato per individuare o isolare malfunzionamenti dei sistemi, dietro dettagliate istruzioni da parte dell'impresa, nella correzione di quei malfunzionamenti considerati minori. Dette azioni sono concordate congiuntamente da entrambe le parti.

Le principali riparazioni di parti di ricambio sono effettuate dall'impresa o dal produttore originario.

La manutenzione correttiva è riferita alla rete SCPC in IP di ARPA Piemonte, costituita da:


N.1 Terminale a M.te Settepani;

N.1 Terminale a Torino ARPA;

N.1 Segmento Satellitare di 0,4 Mhz su Satellite Intelsat IS901 in banda KU.

4.4 Architettura della rete satellitare

Di seguito l'architettura del sistema radar meteorologico doppler in banda Ku per l'Appennino Ligure - Piemontese (**Fig. 1**) oggi operativa.



Schema a blocchi della rete satellitare Radar Piemonte

4.5 Controlli e misure di minima

Di seguito è riportato un **elenco minimo** di controlli e misure da effettuare durante gli interventi di manutenzione sui sistemi di Torino e Monte Settepani.

General checks

- Check / Control System Status
- Check / Read- out of all instruments / meters
- Check of waveguide run
- Visual inspection of all plug / jack connections
- Test of safety and interlock circuits
- Check of all visual Indicators (Lamps, LEDS, Fuses)
- Visual Status reflector / feedhorn

Antenna

- Performing visual inspection of antenna subunits

Transmitter

- Performing a control of the Tx subsystem

Receiver

- Performing a control of the Rx subsystem

Baseband equipment

- Performing a control of the baseband equipment (modem, accelerators, switches, ecc.)

I tempi di intervento sono formulati sulla base del mantenimento di uno SLA del 99,98% di disponibilità del servizio satellitare, sostanzialmente improntata su interventi correttivi per la normalizzazione della condizione di “hazardous condition” dell'antenna master e di ripristino del servizio sulle periferiche.

ART. 5 – MANUTENZIONE ADEGUATIVA

Per “manutenzione adeguativa” si intendono gli aggiornamenti dei componenti dei sistemi relativi alla rete satellitare che si dovessero rendere necessarie per un'evoluzione tecnologica.

Tali aggiornamenti sono pianificati e sono oggetto di specifica valutazione tecnica ed economica.

Nei casi di cui sopra l'appaltatore dovrà effettuare una visita sopralluogo e predisporre apposito preventivo di spesa indicante la tipologia dell'intervento da eseguire, le modalità e i tempi di esecuzione, da inviare alla stazione appaltante per essere autorizzato dalla stessa.

Non possono essere eseguiti interventi di manutenzione adeguativa senza alcun assenso formale da parte della stazione appaltante.

Una volta terminato l'intervento dovrà essere consegnato alla stazione appaltante, firmato dall'appaltatore, un rapporto consuntivo riportante la descrizione sommaria dell'intervento.

Il consuntivo dovrà essere controfirmato dalla stazione appaltante nella figura del direttore dell'esecuzione del contratto al fine dell'ammissione alla liquidazione.

La stazione appaltante ha facoltà di non dare corso all'intervento, in tal caso, ovvero in caso non vi sia una pronuncia formale da parte della stessa, l'appaltatore si intenderà sollevato dalle responsabilità conseguenti alla mancata realizzazione dell'intervento.

ART. 6 HELP DESK

In generale l'Help Desk è un ausilio che fornisce un supporto al cliente sia per la Manutenzione Correttiva sia per la operatività dei sistemi. La Ditta provvede all'istituzione di un Help Desk per tutte le funzioni hardware descritte in seguito.

E' richiesto un servizio di Help Desk integrato nel Network Control Center il cui scopo è di fornire supporto al Cliente in tempo reale e su base temporale 7/24.

L'Help Desk ha il compito di fornire:

- una gestione continuativa di Operation & Maintenance con Help Desk H24;
- supporto specialistico LU-VE 08:00-16:10;
- supporto di Networking LU-VE 08:00-16:10;
- Back-Office & Planning per gestione Trouble Ticket LU-VE 08:00-16:10;
- attivazione su richiesta del Cliente di intervento presso i siti per eliminare eventuali malfunzionamenti;

L'impresa potrà avvalersi di opportuni sistemi di di telecontrollo basati su rete cellulare per le operazioni di diagnostica e/o manovre necessarie all'eventuale ripristino del servizio. La fornitura dei sistemi di telecontrollo per entrambi i siti verrà considerata nell'ambito della manutenzione adeguativa della rete.

ART.7 GESTIONE DEI RIFIUTI

L'Impresa si farà carico della dismissione e dello smaltimento, secondo la vigente normativa in materia, di tutte le parti di consumo esaurite, normali, tossico nocive rispettando le prescritte procedure e senza alcun onere aggiuntivo per Arpa.

ART. 8 GARANZIA

Qualsiasi componente sia dello strumento sia degli impianti a corredo dell'installazione, che venga riparato o sostituito avrà una garanzia pari a 24 (ventiquattro) mesi che decorrerà dalla data del collaudo favorevole in sito da effettuarsi in contraddittorio.

ART. 9 VARIANTI IN AUMENTO E/O DIMINUZIONE – REVISIONE PREZZI

9.1 Varianti

Arpa Piemonte potrà richiedere al fornitore, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, variazioni in aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto

dell'importo contrattuale, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Arpa Piemonte, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art.311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 le varianti, in aumento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell'importo contrattuale.

In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art.311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, il fornitore, con la presentazione dell'offerta, espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Agenzia, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal fornitore se non è stata approvata da Arpa Piemonte nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

9.2 Prezzi /Revisione prezzi

Non è ammessa la revisione dei prezzi, a qualsiasi causa dovuta, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006. In particolare, i prezzi potranno essere revisionati dopo il primo anno di vigenza contrattuale previa richiesta della controparte, conformemente a quanto disposto dall'art.115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Tale revisione sarà accordata esclusivamente dall'Amministrazione esclusivamente con decorrenza dal mese successivo a quello di ricevimento della relativa richiesta da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC.

ART. 10 TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale si intende riferito al servizio di manutenzione correttiva da espletarsi in via continuativa, conformemente alle modalità indicate nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica della Ditta aggiudicataria e alle variazioni regolarmente approvate dalla stazione appaltante.
2. Le fatture dovranno indicare con precisione la struttura liquidante (Sistemi Previsionali) come indicata dall'Agenzia; i dati identificativi del contratto medesimo; il numero CIG (Codice Identificativo Gara) nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento.
3. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento. Si precisa altresì che la sezione TRASPARENZA - Gestione dei pagamenti del sito internet <http://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/gestione-dei-pagamenti> è il riferimento ufficiale per informazioni ai fornitori sullo stato dei pagamenti dell'Agenzia.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale (fine contratto).
5. La Ditta sarà autorizzata ad emettere fatture, relativamente al canone del servizio, con cadenza **trimestrale** di importo pari al 99,5% del corrispettivo mensile. Il restante 0,5% (conguaglio) sarà erogato nella fattura finale di saldo.
6. Sulla fattura di conguaglio saranno imputate a scomputo le eventuali penali irrogate dal RUP (su proposta del Direttore dell'Esecuzione) nei sei mesi precedenti.
7. Gli interventi extra-canone, ovvero di manutenzione adeguativa, saranno pagati di volta in volta con fattura separata, sulla base del preventivo di spesa di cui all'art.4 del presente documento, che dovrà essere approvato dalla stazione appaltante, o sulla base del consuntivo.
8. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, l'Agenzia procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante

acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.

9. Ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo art. 4 commi 2, 4 e 5 del D.Lgs 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo dell'Agenzia) o entro il maggior termine che sarà concordato espressamente con l'appaltatore, a mezzo mandato emesso dall'Agenzia.
10. Ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 5 del D.Lgs 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012, gli interessi di mora a carico dell'Agenzia sono calcolati nella misura ivi indicata.
11. Le note di credito a favore dell'Agenzia dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancata emissione della nota di credito entro i termini indicati, l'Agenzia potrà rivalersi sul deposito cauzionale costituito. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta all'Agenzia, entro i suddetti termini, la nota di credito e i termini di cui al precedente punto 9 decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.
12. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Agenzia, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.
13. Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40, non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.
14. In caso di aggiudicazione ad un ATI o RTI, il pagamento sarà effettuato nei confronti della impresa indicata come mandataria o capogruppo. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell'ATI/RTI.
15. L'appaltatore/subappaltatore in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i, si impegna a destinare il conto corrente, comunicato in sede di aggiudicazione, alle effettuazioni di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale o con altro strumento di pagamento idoneo alla piena tracciabilità delle operazioni, ferme restando le eccezioni cui al citato art. 3 comma 3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con altri strumenti di incasso o pagamento non idonei ad acquisire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla automatica risoluzione del contratto.
16. L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'appaltatore. In particolare, le eventuali azioni di natura risarcitoria connesse a ritardi di pagamento non dovranno interrompere la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte.
17. Arpa Piemonte, come altre Pubbliche Amministrazioni, non sempre è in grado di garantire pagamenti regolari. Allo scopo di valutare l'opportunità di partecipare alla gara in oggetto si invita a verificare le tempistiche di pagamento al seguente link <http://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/gestione-dei-pagamenti>.

ART. 11 PENALI

Concetto di inadempimento

L'aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito ed in particolare al puntuale rispetto dei termini e delle modalità di svolgimento del servizio di cui al rispettivo paragrafo.

E' considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, il ritardo anche di un solo giorno, rispetto ai termini di consegna definiti o l'inadempimento con modalità diverse da quelle descritte dal presente capitolato, dal contratto e dall'offerta.

Contestazione dell'adempimento

L'eventuale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell'appaltatore, debitamente accertato dai competenti uffici stazione appaltante, dovrà essere formalmente contestato.

L'appaltatore potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, la stazione appaltante potrà dare corso a quanto di seguito riportato.

Penalità

Sono previste le seguenti penalità:

- 1) In caso di ritardo nell'attivazione del servizio oggetto della presente procedura, l'Affidatario sarà assoggettato a una penale pari **all' 1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- 2) In caso di ritardo nell'attivazione del servizio successivo alla mancata eliminazione delle manchevolezze o deficienze tecniche evidenziate in sede di verifica di conformità nei termini ivi prescritti, l'Affidatario sarà assoggettato ad una penale di **Euro 200,00** per ogni giorno di ritardo;
- 3) In caso di inadempimento dell'obbligo di intervenire, in sito o da remoto, per riparazioni o sostituzioni necessarie per rendere funzionanti le apparecchiature entro i termini prescritti del presente Capitolato, l'Affidatario sarà assoggettato a una penale pari a **Euro 100,00** per ogni giorno di ritardo.
- 4) In caso di ritardo nell'attivazione del servizio a seguito di richiesta di intervento di natura adeguativa, secondo i termini prescritti all'art.4 del presente documento, verrà applicata una penale pari all' **1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall'appaltatore saranno trattenute dalla stazione appaltante sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ.

In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'appaltatore è tenuto a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta della stazione appaltante, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, la stazione appaltante potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione del servizio mediante altra ditta, con diritto di rivalsa nei confronti della ditta del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.

L'importo complessivo delle penali per ciascun quadrimestre sarà detratto dai compensi relativi al quadrimestre corrispondente.

ART. 12 CAUZIONE DEFINITIVA

Il soggetto aggiudicatario del servizio dovrà costituire, nei modi e nella misura di cui all'articolo 113, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., **la cauzione definitiva**, come indicato nel disciplinare di gara, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, e del risarcimento dei danni derivanti, nonché a garanzia del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione del servizio e ancora per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori

La cauzione definitiva prestata dall'Affidatario a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il contratto, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione

contrattuale secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione di eventuali crediti della Agenzia verso l'Impresa.

L'Affidatario si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del medesimo, a pena di risoluzione contrattuale.

La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

Arpa Piemonte ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

L'Agenzia ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, e/o in ipotesi di risoluzione contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso l'Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l'Agenzia si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di Arpa Piemonte. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 13 RISOLUZIONE E RECESSO

In caso di inadempimento dell'appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti contrattualmente che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r dalla stazione appaltante per porre fine all'inadempimento, la stazione appaltante stessa ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venire meno di uno o più requisiti previsti dalla normativa di legge per la partecipazione alla gara;
- b) nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente un decimo dell'importo contrattuale;
- c) nel caso siano state comminate due o più diffide o richiami;
- d) qualora l'appaltatore non provvedesse all'integrazione della cauzione, in caso di escussione, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la stazione appaltante avrà diritto di escutere la cauzione prestata. In ogni caso, resta fermo il diritto della stazione appaltante al risarcimento dell'ulteriore danno.

La stazione appaltante ha diritto nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi;
di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata a/r.

In tali casi, l'appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore

compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

ART. 14 – RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE

In caso in cui l'appaltatore receda anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, la stazione appaltante oltre all'escussione della cauzione definitiva chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

ART. 15 – CESSIONE E/O FUSIONE DI AZIENDA

In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 116 del D.lgs 163/2006.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione salvo quanto previsto dal precedente art. 15.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione della fornitura senza l'espressa autorizzazione della stazione appaltante, pena l'incameramento della cauzione, l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti. La stazione appaltante consente la cessione dei crediti derivanti dal contratto, fatta salva la preventiva autorizzazione, solo esclusivamente e tassativamente a favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio di crediti di impresa.

In tale ultima ipotesi, l'atto di cessione dovrà essere stipulato mediante atto pubblico e dovrà essere notificato alla stazione appaltante (mediante raccomandata A/R ovvero PEC) almeno trenta giorni prima la scadenza effettiva del pagamento, a pena di inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l'incameramento della cauzione, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale.

ART. 17 SUBAPPALTO

E' consentito ricorrere al subappalto del servizio nella misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, purché l'appaltatore abbia specificato, all'atto della gara, nel modello di dichiarazione sostitutiva allegato al disciplinare di gara, le parti del servizio che verranno subappaltate. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa aggiudicataria che rimane unica e sola responsabile nei confronti della stazione appaltante di quanto subappaltato. Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 al quale espressamente si rinvia.

Si precisa che l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, il contratto di subappalto deve contenere un'apposita clausola con cui le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. 136/2010; copia del contratto di subappalto è tempestivamente trasmessa alla stazione appaltante ai fini della verifica.

ART. 18 - OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI, ASSISTENZIALI, IN MATERIA DI SICUREZZA ED IN MATERIA DI COMUNICAZIONE

18.1 Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali, fiscali

L'appaltatore/subappaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore/subappaltatore è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nel servizio oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

In merito alla tutela dei lavoratori, si rimanda a quanto previsto agli artt. 4, c. 2 e 6, del Regolamento 207/2010.

18.2 Sicurezza nell'esecuzione dell'appalto

L'appaltatore è l'unico responsabile del puntuale rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le norme regolamentari di cui al D.Lgs. 81/2008 e dovrà attuare tutte le precauzioni che lo svolgimento del servizio richiederà.

L'impresa dovrà avere definito ed applicato un proprio Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, certificato secondo la norma internazionale BS OHSAS 18000:2007.

Il servizio in appalto deve essere svolto da personale specializzato.

Durante l'esecuzione del servizio, i manutentori dovranno attenersi alle direttive impartite dal direttore dell'esecuzione del contratto al fine di limitare i disagi e gli ostacoli al normale svolgimento delle attività Arpa.

18.3 Obblighi di comunicazione

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente la stazione appaltante e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della stazione appaltante di risolvere in tale ipotesi il contratto.

L'appaltatore/subappaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il conto corrente bancario/postale ai fini della tracciabilità dei pagamenti in osservanza alla legge n. 136/2010 e s.m. e i.

ART. 19 - FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

PARTE II – PRESCRIZIONI PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

ART.20 ELENCO DI BENI

Sito Monte Settepani (Osiglia – SV)

Il terminale e gli apparati relativi sono i seguenti:

Item	Quantità	Descrizione	Marca	Modello
A	1	Antenna satellitare in banda Ku da 3,8 mt	Prodelin	1383
B	2	BUC da 8W in banda Ku	Codan	6908-W/E-48/IF-CE
C	2	LNB in banda Ku	JRC	NJR2637ENO
D	1	LBUC 1:1 REDUNDANCY 1:1 SYS	Codan	6586-Ku/W-L1-TR
E	1	Switch LAN 8 porte	HP	J4097B
F	1	Controllo remoto ridondanza RF	Codan	6570
G	2	Modem Satellitare	Comtech	CDM-570L IP
H	1	Unità commutazione Modem satellitari	Comtech	CRS-170A
I	1	Acceleratore TCP	Mentat	SkyX XR-10
O	1	Serial device server	Sena	PS810

Sono riportate di seguito le specifiche tecniche del terminale satellitare:

- Antenna	Diametro	3,8 mt
	Banda di lavoro	13,75 – 14,5 GHz Tx 10,70 – 12,75 GHz Rx
	Guadagno Tx	53,0 dBi
	Guadagno Rx	51,2 dBi
- BUC	Potenza	8W
	Banda di lavoro	13,75 – 14,50 GHz
- LNB	Banda di lavoro	10,95 – 11,70 GHz
- Modem	Accesso a satellite	SCPC
	Interfaccia utente	Ethernet
	FEC	Turbo Codec (TPC)
	Alimentazione	110-240VAC
	Assorbimento	150W (con 4W BUC)
	Ingombro	n.1 unità rack

	Peso	4 Kg
	Temperatura operativa	0° - 50° C
- Switch Ethernet	Dimensioni	n.1 unità rack
	Alimentazione	110-240 VAC
	Assorbimento	10W
	Peso	1 Kg
	Temperatura operativa	0° - 50° C

Sito ARPA Torino presso Centro Funzionale

Il terminale e gli apparati relativi sono i seguenti:

Item	Quantità	Descrizione	Marca	Modello
A	1	Antenna satellitare in banda Ku da 1,8 mt	Channel Master	Tupe 184
B	1	BUC da 4W in banda Ku	Codan	6904-W/E-24/IF-CE
C	1	LNB in banda Ku	JRC	NJR2637ENO
D	1	Switch LAN 8 porte	HP	J4097B
E	1	Modem Satellitare	Comtech	CDM-570L IP
F	1	Acceleratore TCP	Mentat	SkyX XR-10

Sono riportate di seguito le specifiche tecniche del terminale satellitare:

- Antenna	diametro	1,8 mt
	Banda di lavoro	13,75 – 14,5 GHz Tx 10,70 – 12,75 GHz Rx
	Guadagno Tx	47,0 dBi
	Guadagno Rx	45,5 dBi
- BUC	Potenza	4W
	Banda di lavoro	13,75 – 14,50 GHz
- LNB	Banda di lavoro	10,95 – 11,70 GHz
- Modem	Accesso a satellite	SCPC
	Interfaccia utente	Ethernet
	FEC	Turbo Codec (TPC)
	Alimentazione	110-240VAC
	Assorbimento	150W (con 4W BUC)
	Ingombro	n.1 unità rack
	Peso	4 Kg
	Temperatura operativa	0° - 50° C

- Switch Ethernet	Dimensioni	n.1 unità rack
	Alimentazione	110-240 VAC
	Assorbimento	10W
	Peso	1 Kg
	Temperatura operativa	0° - 50° C

ART. 21 SEGMENTO SATELLITARE UTILIZZATO PER ARPA PIEMONTE ED AREA DI COPERTURA

Il segmento satellitare utilizzato è sul satellite Intelsat IS-901 in Banda Ku. La locazione geografica del satellite è a 342° Longitudine Est.

La banda necessaria per la resa del servizio su richiesto è pari a 0,4 MHz. Il relativo "link budget" è stato dimensionato per un'affidabilità dei collegamenti satellitari su base annuale uguale o superiore al 99,98 % del tempo. Segue immagine del "footprint" satellitare.

